


QUADERNI  
TEOLOGICI  
*del Seminario di Brescia*

---

LIBERTÀ E OBEDIENZA  
NELLA CHIESA

MORCELLIANA



GIANPAOLO MONTINI

## LA VOCAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA CHIESA: DALLA MISSIONE CANONICA AL MANDATO

### *Introduzione*

«Chi insegna discipline teologiche negli Istituti superiori di studio deve avere il mandato della competente autorità della Chiesa» (can. 812)<sup>1</sup>. Ciò vale sia per le Università Cattoliche<sup>2</sup> sia per le Facoltà e le Università Ecclesiastiche (cfr. can. 818)<sup>3</sup>.

Nel Codice di diritto canonico si tratta di una disposizione nuova, che non ricalca alcun canone del Codice piano-benedettino. Nell'opera di revisione del Codice era apparso subito opportuno inserire una norma che prevedesse come necessaria la *missione canonica* per gli insegnanti di materie teologiche a livello universitario<sup>4</sup>.

Pur nella variazione di elementi normativi, il requisito era sempre denominato col termine di *missio canonica*<sup>5</sup>.

Convocata la *Congregatio Plenaria* della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* per fine ottobre 1981, alcuni Padri mossero delle critiche al concetto di *missio canonica*.

L'arcivescovo di Toronto, mons. Gerald E. Carter, proponeva la omissione del canone in quanto «la richiesta della *missio canonica* potrebbe mettere in pericolo l'esistenza stessa della Istituzione universitaria, soprattutto a riguardo delle relazioni con lo Stato»<sup>6</sup>.

L'arcivescovo di Cincinnati, mons. Joseph L. Bernardin, riteneva il canone in un certo senso superfluo, in quanto si potevano considerare sufficienti le garanzie offerte dai due canoni che lo precedevano. Soprattutto egli si riferiva al canone 765 (l'attuale 810) che recitava: «All'autorità competente a norma degli statuti compete provvedere a che nelle Università Cattoli-

che vengano nominati docenti che, oltre a capacità scientifica e pedagogica, siano dotati di vita specchiata e dottrina integra; alla medesima autorità compete pure di provvedere a che i medesimi docenti, una volta venuti meno i requisiti di cui sopra, siano rimossi secondo la procedura prevista dagli statuti.

È diritto e dovere della Conferenza Episcopale e del Vescovo diocesano interessati vigilare perché nelle medesime Università siano fedelmente osservati i principi della dottrina cattolica e pure esigere che siano rimossi i docenti qualora vi siano motivi di fede o di costumi»<sup>7</sup>.

Il medesimo arcivescovo faceva notare la priorità del diritto di vigilanza dell'autorità competente su determinazioni ulteriori e particolari. La norma inoltre sembrava esigere una notevole burocratizzazione<sup>8</sup>.

La Commissione accolse le osservazioni dei due prelati, mutando il testo del canone proposto: «Chi insegna discipline teologiche negli Istituti superiori di studio deve avere il *mandato* della competente autorità della Chiesa».

La stessa Commissione motiva la variazione: «È sembrato più opportuno usare la parola *mandato* piuttosto che *missione canonica*, la quale in questo caso non equivale pienamente alla vera *missione canonica*. D'altronde si deve qui stabilire che chi insegna teologia ha bisogno del mandato della competente autorità della Chiesa»<sup>9</sup>.

La «vera missione canonica» cui fa riferimento la Commissione è il concetto che si trova in alcuni testi del Concilio Vaticano II (cfr. *LG 24, PO 7, AG 17, NEP 2°*) ed è/ assente dal Codice; è il *conferimento* della potestà di giurisdizione o di regime.

Nonostante le insistenze di diversi rappresentanti delle Nazioni dei due Padri intervenuti (Stati Uniti d'America e Canada), che fino alla vigilia della promulgazione del Codice chiedevano la cancellazione del canone, in quanto anche la nuova formulazione non toglieva di mezzo il principale problema presentato<sup>10</sup>, il testo del canone rimase invariato.

Non è nostra intenzione affrontare qui i numerosi proble-

mi ermeneutici ed esegetici che pone il canone 812. Intendiamo principalmente porre attenzione al mutamento intervenuto dal concetto di missione canonica a quello di mandato, per rilevarne il significato.

### 1. Missione canonica

#### Nei Concordati

È nel Concordato fra Pio IX e Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria, firmato il 18 agosto 1855, che appare per la prima volta il concetto di *missio (canonica)* nel contesto preciso del magistero della Chiesa.

«Nessuno insegnerà teologia, catechismo o religione se non avrà ottenuto dal Vescovo diocesano la missione e l'autorità (*cum missionem tum auctoritatem*); sarà dello stesso Vescovo diocesano revocarla, quando lo ritenga opportuno.

I professori di teologia ed i maestri di catechismo, dopo che il Vescovo avrà esposto il proprio parere in merito alla fede, alla scienza ed alla pietà dei candidati, saranno nominati fra coloro ai quali lo stesso Vescovo si dirà disposto a conferire la missione e l'autorità d'insegnare (*docendi missionem et auctoritatem conferre*)»<sup>11</sup>.

Seguono la medesima impostazione terminologica e concettuale i Concordati con Guglielmo I, re del Württemberg (8 aprile 1857)<sup>12</sup> e con Federico, granduca del Baden (26 giugno 1859)<sup>13</sup>: viene anzitutto stabilito il dovere di vigilanza del Vescovo sulla istruzione ed educazione scolastica in genere; poi viene specificata la competenza in ordine alla designazione dei docenti per le scuole elementari e per le Università.

*Missio* e *potestas* per insegnare sono conferite dal Vescovo diocesano<sup>14</sup>. Nella lettera del card. von Reisach ai plenipotenziari badensi del 28 giugno 1859, a commento dell'art. XI del Concordato, compare per la prima volta la dizione completa *missio canonica*<sup>15</sup>.

Una impostazione simile è presente nei Concordati con la Repubblica dell'Ecuador (26 settembre 1862 e 2 maggio 1881) e con la Repubblica di Colombia (31 dicembre 1887), anche se evitano il termine *missio*, preferendovi *opportuna auctoritas, facultas, docendi potestas, facultad*<sup>16</sup>.

Il concetto di *missio canonica* riappare decisamente ed ormai sotto l'aspetto di termine tecnico nella nuova stipula di Concordati con i Paesi di area tedesca: con la Baviera (29 marzo 1924 e 7 ottobre 1968)<sup>17</sup>, con il Baden (12 dicembre 1932)<sup>18</sup>, con l'Austria (5 giugno 1933 e 9 luglio 1962)<sup>19</sup>, con la Sassonia Inferiore (26 febbraio 1965)<sup>20</sup>, con il Reno-Palatinato (29 aprile 1969)<sup>21</sup> e con il Saarland (12 novembre 1969)<sup>22</sup>. A questi si aggiunga il Concordato con la Jugoslavia (25 luglio 1935)<sup>23</sup>.

Nei Concordati con altre Nazioni il concetto di *missio canonica* è completamente assente. Affrontando il tema difficile della scelta degli insegnanti di religione nelle scuole statali si usano espressioni e concetti molto vari:

- *Nulla-osta* (Concordato italiano del giorno 11 febbraio 1929 e spagnolo del 27 agosto 1953)<sup>24</sup>;
- *comune accordo* fra autorità ecclesiastica e statale nella nomina (Concordato rumeno del 10 maggio 1927, serbo del 24 giugno 1914 e montenegrino del 18 agosto 1886)<sup>25</sup>;
- *approvazione* (Concordato portoghese del 7 maggio 1940)<sup>26</sup>;
- *autorizzazione* (Concordato polacco del 10 febbraio 1925 e lituano del 27 settembre 1927)<sup>27</sup>;
- *assenza di obiezioni* (Concordato prussiano del 14 aprile 1929)<sup>28</sup>;
- *consenso* (Concordato austriaco del 5 giugno 1933)<sup>29</sup>;
- *gradimento* (Concordato montenegrino del 18 agosto 1886 e italiano del 18 febbraio 1984)<sup>30</sup>.

Tale pluralità di concetti non è estranea per sé neppure ai Concordati coi Paesi di area tedesca, i quali vi fanno riferimento in due casi:

- a) soprattutto nella considerazione dell'ambito di insegnamento universitario<sup>31</sup>;

b) come *variatio* per spiegare o indicare più approfonditamente dal punto di vista normativo e descrittivo la stessa *missio canonica*<sup>32</sup>.

### L'origine del termine

In seguito agli avvenimenti tedeschi del 1848, diretti verso l'unità politica e verso una nuova Costituzione, i Vescovi della Germania si riunirono nei mesi di ottobre e di novembre a Würzburg per la loro prima Conferenza<sup>33</sup>.

Questa si svolgeva nel medesimo tempo delle due Assemblies Costituenti di Francoforte e Berlino e ne era completamente influenzata, poiché intendeva precisamente rispondere immediatamente e congiuntamente alle prevedibili decisioni secolarizzatrici del nuovo Stato<sup>34</sup>. Era stata convocata dall'arcivescovo di Colonia, card. Johannes de Geissel, il quale aveva già nel mese di maggio convocato i Vescovi della Provincia ecclesiastica di Colonia per analoghi motivi<sup>35</sup>.

Tra gli argomenti principali della Conferenza vi era il rapporto fra Chiesa e scuole: era infatti oltremodo diffusa fra i Vescovi la convinzione che la Costituzione avrebbe tentato di staccare completamente l'ordinamento scolastico dalle mani della Chiesa<sup>36</sup>.

L'atteggiamento complessivo della Conferenza in ordine ai rapporti fra Chiesa e Stato era moderato e realistico: da un lato, se lo Stato avesse inteso rompere i rapporti, la Chiesa ne avrebbe preso atto; dall'altro, la Chiesa non avrebbe aderito a tale rottura e avrebbe rivendicato per sé il massimo di libertà per la propria missione<sup>37</sup>. Anzi, in più circostanze i Vescovi si dicono favorevoli a quelle libertà proclamate dalla Costituzione (tra cui quella di insegnamento) e che la Chiesa intende rivendicare pure per sé<sup>38</sup>.

Il problema della scuola è affrontato all'inizio dell'incontro, nei primi giorni: dal 25 al 28 ottobre; è diviso in tre sezioni: le scuole elementari, le scuole medie-superiori e l'Università.

## a) Le scuole elementari

Non v'è traccia del concetto di *missio canonica*.

La Conferenza, sotto l'influsso dell'arcivescovo di Colonia, propende per una solenne dichiarazione circa la missione educativa della Chiesa e per la scelta eventuale di usare della libertà di insegnamento per fondare scuole private (parrocchiali) «nelle quali vi saranno solo maestri approvati dal Vescovo»<sup>39</sup>.

Le delibere della Conferenza si soffermano soprattutto sul reperimento dei fondi per istituire eventualmente scuole (elementari) private<sup>40</sup>; solo la VIII delibera attiene ai maestri: «I Vescovi ammoniscano fortemente le comunità (cristiane) di non ammettere al compito di maestro alcuno, che non sia approvato come idoneo all'insegnamento religioso da certificato ecclesiastico»<sup>41</sup>.

Sembra qui affermato un principio generale che concerne e i genitori e le parrocchie nel momento in cui sono o divengono responsabili dell'educazione cristiana impartita nella scuola<sup>42</sup>.

## b) Le scuole medie-superiori

Qui il discorso è immediatamente circoscritto all'insegnante di religione. L'ideale è che la nomina dell'insegnante proceda dal Vescovo: «Chi insegna religione è pure pastore dei suoi alunni e da ciò segue ovviamente il diritto di nomina da parte del Vescovo»<sup>43</sup>.

È subito chiaro però che la gelosia del nuovo regime renderà difficile il diritto di nomina del Vescovo: «Sarà più opportuno esercitare un'influenza in altro modo sulla scelta degli insegnanti di religione» (Vescovo di Augusta)<sup>44</sup>. Si cita l'esempio della Prussia Occidentale ove nessun insegnante di religione è assunto senza l'autorizzazione (*Autorisation*) del proprio Vescovo<sup>45</sup>.

Per questo la *positio* del canonico München, il canonista del card. de Geissel, che presiedeva la Conferenza, secondo cui

«nessuno può insegnare pubblicamente la religione, se non per incarico della Chiesa (*im Auftrage der Kirche*)» e secondo cui «non è cattolico quell'insegnante di religione che non abbia ricevuto dal suo Vescovo la missione (*die Sendung*)»<sup>46</sup>, è subito specificata in due interventi.

Il canonico Krabbe si premura di distinguere fra *missio ecclesiastica* (*kirchliche Mission*) e scelta dell'insegnante: «Se la scuola è statale si potrebbe riconoscere allo Stato, sul modello del diritto di patronato, la presentazione dell'insegnante»<sup>47</sup>.

Analogamente l'arcivescovo di Monaco rileva la differenza fra *missio canonica* e *designatio personae*: è solo la prima che deve essere senz'altro rivendicata per il Vescovo, mentre la seconda è solo auspicabile che, nel limite del possibile, sia data pure al Vescovo<sup>48</sup>.

La delibera che emerge dalla discussione ricalca la proposta di München, ma con non lievi sfumature: «I Vescovi dichiarano che nessuno potrà impartire lezioni di religione (cattolica) in qualsivoglia tipo di scuola, se per questo non gli è stata data la facoltà (*Befugniss*) attraverso la missione canonica (*durch kirchliche Sendung*)»<sup>49</sup>.

### c) Le Università

Il problema qui era molto più delicato in quanto concerneva insegnanti sacerdoti, docenti di teologia e nello stesso tempo professori dei seminaristi.

Sarebbero due le posizioni di tali professori universitari: «Come insegnanti di Università sono da considerare membri del Corpo docente dell'Università, nominati senz'altro dallo Stato che ha nell'Università una sua istituzione; come invece professori dei seminaristi, essi hanno senz'altro (*wesentlich*) bisogno della *missio* vescovile (*bischöfliche Mission*), stanno sotto la sorveglianza del medesimo, che può pure ritirare quella *missio* concessa ... Come ultimo rimedio il Vescovo può proibire ai seminaristi di andare ad ascoltare le lezioni»<sup>50</sup>.



Il canonico München nella sua *positio*, partendo dalla presenza dei seminaristi, aveva chiesto garanzie (*Garantie*) che la Chiesa avrebbe avuto parte nella nomina, nella sorveglianza fino all'allontanamento dei professori non adatti<sup>51</sup>.

I Vescovi si dicono pronti a fondare Facoltà proprie nei Seminari, qualora lo Stato sopprima le Facoltà teologiche nelle Università<sup>52</sup>.

Quali le garanzie da chiedere, nel caso che lo Stato continui a mantenerle?

Mons. Dittrich, vicario apostolico in Sassonia, chiede che i Vescovi concedano ai professori la massima libertà scientifica possibile (*die grösstmögliche wissenschaftliche Freiheit*) in campo teologico<sup>53</sup>.

Döllinger propone che l'intervento dei Vescovi si rivolga solo ai professori e rimarchi la loro naturale relazione con i Vescovi<sup>54</sup>: dovrebbe assumere la forma di una dichiarazione di fiducia (*Vertrauensaussprache*), secondo il Vescovo di Augusta<sup>55</sup>.

Il Presidente ed altri Vescovi (fra cui quello di Würzburg) insorgono dicendo che non basta assolutamente quanto proposto per difendere i diritti dei Vescovi sull'insegnamento teologico universitario<sup>56</sup>.

Fu comunque incaricato Döllinger di redigere la dichiarazione da discutere nella seduta della sera.

Döllinger prepara il testo che viene poi approvato con alcune modifiche: «I Vescovi tedeschi ripongono nei pubblici docenti di teologia la speranza (*Vertrauen und Zuversicht*) che essi si considereranno non solo come sacerdoti, ma pure come insegnanti di scienze sacre, mandati dalla Chiesa e da questa dotati di potestà di insegnamento (*von der Kirche gesendete und bevollmächtigte Lehrer*); per questo stesso ricorderanno sempre la responsabilità che hanno verso l'autorità della Chiesa, di cui godono i Vescovi, nel loro ufficio, sia per diritto divino sia per diritto ecclesiale»<sup>57</sup>.

Per giungere a tale formulazione, venne tolta dalla proposta originaria la espressione «da qualsiasi fonte provenga la lo-

ro nomina»<sup>58</sup> e si aggiunse al suo posto «non solo come sacerdoti, ma pure come insegnanti di scienze sacre»: vi erano infatti fra i Vescovi due diverse concezioni. Secondo il Vescovo di Augusta la *missio* era data loro dalla consacrazione sacerdotale, per il Vescovo di Osnabrück doveva comunque sempre aggiungersi la missione della Chiesa<sup>59</sup>.

### La recezione nel diritto canonico universale

Il termine *missio canonica* assunse dimensioni universali soprattutto per l'uso che ne venne fatto nelle Costituzioni Apostoliche che ressero le Università e le Facoltà Ecclesiastiche in questo secolo.

Nella *Deus Scientiarum Dominus* del 24 maggio 1931, Pio XI prevede fra le condizioni di assunzione nel Collegio dei Professori, «che il candidato abbia ricevuto dal Gran Cancelliere la *missio canonica docendi*, dopo aver ottenuto il Nulla-osta della Santa Sede»<sup>60</sup>. Così, «in seguito alla lesione della dottrina cattolica o all'abbandono di una vita integra, il Gran Cancelliere potrà privare il Professore della *missio canonica docendi*»<sup>61</sup>.

Saranno gli Statuti dell'Università «a dare norme in ordine alla richiesta ed alla concessione della missione canonica»<sup>62</sup>.

La Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* del 29 aprile 1979 specifica, quanto alla *missio canonica*, soprattutto tre aspetti:

a) sono tenuti a riceverla coloro (tutti e solo) che insegnano discipline che attengono alla fede o alla morale (cfr. art. 27 § 1), mentre ai rimanenti docenti ed a quelli acattolici è richiesta la *venia docendi* del Gran Cancelliere;

b) la *missio canonica* qualifica l'insegnamento del docente, che perciò non insegna *propria auctoritate, nomine proprio*, ma in forza della missione ricevuta dal Magistero, *rectius*, dalla Chiesa<sup>63</sup>;

c) è chiaramente distinto dalla *missio canonica* il Nulla-osta della Santa Sede: è richiesto infatti per ricevere la nomina a do-

cente stabile e per la promozione al più alto ordine didattico (cfr. art. 27 § 2)<sup>64</sup>.

Pur avendone assunto la terminologia, la Santa Sede intervenne, dopo la promulgazione delle due Costituzioni, per adattarle alla situazione tedesca. Nel decreto del 1° gennaio 1983 la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica parifica completamente il concetto di *missio canonica* e di *Nihil obstat*, qualificando quest'ultimo come *declaratio*<sup>65</sup>. Entrambi sono «conferiti» e «tolti» (e ciò è detto con forte zeugma) dall'Ordinario del luogo che svolge le funzioni di Gran Cancelliere.

Nel caso poi di professori da nominare a vita, al *Nihil obstat* dell'Ordinario dovrà precedere quello della Santa Sede<sup>66</sup>.

#### Linee riassuntive

Dal quadro presentato emergono alcune conclusioni sul concetto di *missio canonica*:

a) esso sorge nel contesto del rapporto Chiesa-Stato in merito al controllo delle scuole<sup>67</sup>. Non è pertanto una definita concezione ecclesiale della potestà o della missione di insegnamento che è chiamata in causa, ma si tratta di una formula conosciuta<sup>68</sup> per indicare la pretesa della Chiesa di fronte all'impossessamento da parte dello Stato del controllo sulla scuola: un modo per opporsi al monopolio statale scolastico<sup>69</sup>.

Da ciò segue che esiste una cesura fra il concetto di *missio* che troviamo già prima, nella tradizione della Chiesa, nell'ambito giurisdizionale e magisteriale, e quello di *missio canonica*<sup>70</sup>: non è possibile leggerli in continuità.

Segue inoltre la valenza incerta intraecclesiale del termine *missio canonica*<sup>71</sup> che volutamente rimane nell'incertezza per il fatto che dovrà attagliarsi a rapporti ben diversi fra Chiesa e singoli Stati.

b) esso si mantenne a lungo nel solo ambito linguistico e politico tedesco, ove peraltro spesso funge da categoria riassuntiva di più istituti non pienamente identificabili<sup>72</sup>.

c) esso solo tardi entra nel diritto universale ad indicare lo stretto rapporto fra docente e autorità ecclesiastica in una Università ecclesiastica.

### *Mandatum*

Di fronte al mutamento nel Codice vigente del termine *missio canonica* nel termine *mandatum*, gli autori si sono divisi in due schiere.

Da un lato, v'è chi sostiene che i due termini si equivalgono ed è avvenuto solo un mutamento terminologico che ha lasciato intatta la realtà (normativa)<sup>73</sup>.

Ritengo di dover condividere con questa posizione il rilievo che in sé solo considerato il mutamento terminologico da *missio* a *mandatum*<sup>74</sup> non è idoneo a far supporre un mutamento di prospettiva canonica, se non proprio di normativa canonica<sup>75</sup>.

Dall'altro, v'è chi sostiene che al mutamento terminologico soggiaccia (o possa farsi soggiacere) un mutamento prospettico nella comprensione della realtà canonica.

Prendiamo in esame le principali motivazioni di questi autori.

### *Mandatum* e *missio* nel Concilio Vaticano II

Nel n. 24 del Decreto sull'apostolato dei laici (*Apostolicam Actuositatem*) si trova quasi una *explicatio verborum*. Il contesto è il rapporto tra forme di apostolato dei laici e gerarchia.

Per *mandato* in molti documenti ecclesiastici si intende l'atto con cui «la gerarchia, ordinando in diversi modi l'apostolato, a seconda delle circostanze, unisce più strettamente alcune sue forme al suo ufficio apostolico, rispettando tuttavia la natura propria e la distinzione dell'una e dell'altra, senza così togliere ai laici la necessaria libertà di azione» (AA 24e).

Per *missione* si intende invece l'atto con cui «la gerarchia affida ai laici alcuni compiti, che sono più intimamente collegati

con i doveri dei pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime. In forza di tale missione, i laici, quanto all'esercizio del compito sono pienamente soggetti alla direzione superiore ecclesiastica» (AA 24f).

A fronte di una terminologia confusa che attribuiva all'azione Cattolica un mandato, una partecipazione, una collaborazione ed una missione canonica dalla gerarchia, e a fronte pure di una terminologia canonica (o meglio, codiciale), in cui tali termini e soprattutto *mandatum* avevano un significato tecnico riferibile ai singoli fedeli, il Concilio conia due nuovi concetti e la loro differenza relativa per spiegare adeguatamente due forme diverse di apostolato e di legame del medesimo con la gerarchia.

Per *mandato* si intende il riconoscimento giuridico da parte della gerarchia che una particolare attività di apostolato svolta da un laico è in comunione con la Chiesa. L'attività è e rimane del laico, giustificata dalla natura e dalla dignità del fedele laico. La gerarchia ha un compito soprattutto di supervisione e di sorveglianza, in quanto tale attività ha rilevanza per il bene comune della Chiesa.

Per *missione* si intende invece l'atto con cui la gerarchia affida a laici compiti che sono o costituzionalmente o tradizionalmente dei chierici. Qui il laico «incaricato» è totalmente soggetto all'autorità che ha dato la missione.

Mentre in questo caso il laico agisce ed opera «a nome» della gerarchia-Chiesa, nel caso del mandato si è di fronte ad attività che il laico potrebbe esercitare pure da sé e perciò si può solo dire che agisce e opera «in comunione» con la gerarchia-Chiesa.

In connessione con questo contesto conciliare<sup>76</sup> è evidente che il mutamento del Legislatore dal termine *missio* al termine *mandatum* assume un notevole significato: chi insegna svolgerebbe un'attività sua propria, assunta e legata però alla comunione della Chiesa in ragione dell'importanza del bene comune<sup>77</sup>.

Che non risultino nessi espliciti fra il mutamento terminologico operato dal Legislatore ed il testo conciliare, è una difficoltà non insuperabile se si nota che il Concilio in AA 24 non ha tanto voluto chiarificare dei termini, ma definirli a partire da una rinnovata comprensione della vocazione e della missione dei laici e del loro rapporto con la gerarchia: realtà questa che non può non soggiacere ed essere come richiamata implicitamente nel nostro Codice e nel nostro canone<sup>78</sup>.

In conclusione perciò «il mandato attesta che un fedele intende insegnare in comunione con la Chiesa. L'autorità ecclesiastica concedendo il mandato attesta che non v'è nulla nell'insegnamento contro cui si possa obiettare, in materia di fede o di morale»<sup>79</sup>.

#### Insegnare «a nome di»

Il concetto di *mandatum* sembra richiamare la realtà di un insegnamento impartito «a nome di altri».

A partire dai canoni 1484 e 133, ove mandato ha il significato principale di procura, rappresentazione e delega, si potrebbe ipotizzare che chi riceve il mandato di cui al canone 812 insegni «a nome della competente autorità ecclesiastica», che appunto concede il mandato.

Tale soluzione però non permetterebbe alcuna distinzione fra Magistero e Teologia, alcuna libertà di insegnamento e ricerca: viene pertanto comunemente respinta dagli autori e dai commentatori<sup>80</sup>.

Alcuni autori, pur condividendo il richiamo al Concilio Vaticano II o tramite AA 24 o direttamente alla impostazione ecclesiologica dell'assise conciliare, affermano che il mandato conduce l'insegnante a insegnare «a nome della Chiesa».

È da notare anzitutto che l'espressione *nomine Ecclesiae* ricorre del tutto raramente. Anche là dove si nega che il docente di teologia (provvisto di missione canonica) insegni *nomine proprio*, non si trova poi la affermazione che egli insegni *nomine Ec-*

*clesiae*, ma solo si afferma che insegna *vi missionis canonicae*<sup>81</sup>.

Manzanares afferma sì che «il professore di teologia che ha ricevuto il *mandato* compie la sua missione 'en nombre de la Iglesia'»<sup>82</sup>, ma nello stesso tempo non sviluppa poi questa affermazione, anzi sembra negarla quando riconosce che il mandato «è una nuova figura giuridica che alleggerisce il contenuto giuridico dell'intervento della Gerarchia»<sup>83</sup>.

Mussinghoff, pur negando un insegnamento *nomine auctoritatis ecclesiasticae* e riconoscendo la possibilità di ogni fedele di occuparsi della teologia, ritiene che «il mandato sia l'incarico e la potestà di un fedele di insegnare teologia cattolica in nome della Chiesa (*nomine Ecclesiae publice docere*)»<sup>84</sup>.

Alcune considerazioni sono da presentare per far luce sulla questione:

a) nel Concilio Vaticano II è stata omessa la conclusione della definizione di *mandato*, in cui appariva la espressione *nomine auctoritatis ecclesiasticae/nomine Ecclesiae*<sup>85</sup>;

b) se, come per Mussinghoff, insegnare a nome della Chiesa significa semplicemente «il diritto che ha la Comunità (*die Öffentlichkeit*) che, ciò che è insegnato come teologia cattolica, sia pure veramente (*wirklich*) presentazione della fede cattolica»<sup>86</sup>, l'espressione appare coerente con il concetto 'conciliare' di *mandato*, in quanto non ne muta la natura: «il fedele continua a insegnare sotto la sua responsabilità di battezzato e di competente in ambito scientifico: solo l'autorità della Chiesa assume la sua competenza scientifica e la unisce strettamente al suo compito e alla sua responsabilità per la teologia cattolica»<sup>87</sup>.

c) lo stesso Codice dei Canoni delle Chiese Orientali riserva ai soli Vescovi *in nomine Ecclesiae docendi munus* (cfr. can. 596), mentre tutti gli altri, e cioè gli ordinati e coloro che hanno ricevuto un *mandatum*, partecipano solo allo stesso compito<sup>88</sup>.

Una posizione più rigida sembra essere presente nella Istruzione *Donum Veritatis*, pubblicata dalla Congregazione della Dottrina della Fede in data 24 maggio 1990 sulla vocazione ecclesiale del teologo (cfr. AAS 82 [1990], pp. 1550-1570).

In essa al n. 37 si legge: «Peraltro il teologo, che non è in sintonia con il *sentire cum Ecclesia*, si mette in contraddizione con l'impegno da lui assunto liberamente e consapevolmente di insegnare in nome della Chiesa». Tale insegnamento *nomine Ecclesiae* viene fatto discendere dalla Istruzione dall'obbligo professionale del teologo-docente: «Le regole di deontologia [...] vengono corroborate dall'impegno assunto dal teologo accettando il suo ufficio ed emettendo la Professione di fede ed il Giuramento di fedeltà» (n. 22)<sup>89</sup>.

Tale impostazione appare fortemente riduttiva in quanto fonda e giustifica una esigenza comunitaria di integrità di dottrina su un impegno preso a livello personale, in nome della propria professione.

Che la Istruzione, al di là di incertezze terminologiche notevoli<sup>90</sup>, non abbia comunque voluto innovare lo si desume dalla conclusione, in cui viene chiaramente ribadita la diversità di natura fra Magistero e Teologia<sup>91</sup>, in termini analoghi a quelli presenti nelle tesi della Commissione Teologica Internazionale.

### La natura scientifica dell'insegnamento

Il *mandatum* del docente di materie teologiche non può mutare la natura del suo insegnamento, che avviene (e deve avvenire) all'interno dell'istituzione scolastica.

Ciò vale anche quando la scuola è cattolica, quando l'Università è cattolica e addirittura quando la Facoltà o l'Università è ecclesiastica.

La scuola infatti, «in forza della sua missione, mentre con cura costante fa maturare le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara la vita professionale e generando un rapporto di amicizia fra alunni di indole e condizione diversa favorisce la disposizione reciproca a comprendersi» (*Gravissimum Educationis*, 5a).



Se non vi è alcun dubbio che le Università e gli Istituti di Studi superiori eretti e diretti dalla Chiesa, «contribuiscano pure all'adempimento del compito di insegnare (*munus docendi*) della stessa Chiesa» (cfr. can. 807), non è meno vero che la formalità ed il metodo di insegnamento sono comunque «scientifici» (cfr. can. 815).

Ciò implica almeno la irriducibilità dell'insegnamento teologico all'insegnamento magisteriale e viceversa<sup>92</sup>.

*Mandatum*, rispetto a *missio (canonica)*, risponde meglio a questa 'sfasatura di piani', in quanto suo intento è non già la comunicazione/trasmisione/partecipazione di una missione e/o di un potere, in cui è almeno verosimile l'omogeneità fra il soggetto (=Magistero) ed il destinatario (=Docente) della trasmissione, ma la garanzia che l'insegnamento si svolge in comunione con la Chiesa.

#### La distinzione fra mandato e missione

Il termine *mandatum* rende ancor meglio di *missio* (canonica) la distinzione fra nomina e relativi requisiti.

Non è un caso che la problematica che stiamo esaminando sia emersa nel secolo scorso. È infatti in questo periodo che viene sottratta alla competenza della Chiesa la scuola (pubblica).

Di fronte ad uno Stato che vuole il controllo della scuola attraverso anche la scelta degli insegnanti, la Chiesa, che vuole mantenere il controllo (almeno) degli insegnanti di religione, scopre come il procedimento di nomina (prima nelle sue esclusive mani) sia un procedimento complesso che consta di più momenti a sé stanti, distinguibili e perciò ripartibili fra Stato e Chiesa stessa.

Le principali componenti sono:

- a) designazione della persona, intesa come scelta del concreto individuo;
- b) verifica della idoneità scientifico-pedagogica della persona designata;

- c) conferimento dell'incarico di insegnamento;
- d) stipula di un contratto di lavoro;
- e) inizio dell'attività didattica.

Le possibilità di intersezione dei componenti sopra descritti nella loro divisione fra Stato e Chiesa sono molteplici. Basti qui notare qualche fenomeno macroscopico che più ci interessa.

*Il mandatum si colloca nel punto b), cioè nella verifica dell'idoneità del candidato o del designato*<sup>93</sup>.

È un punto-chiave questo, per il quale diamo alcune giustificazioni:

1. la Chiesa ha dovuto lasciare in molti casi per gli insegnanti di religione la designazione e la nomina allo Stato: nonostante questo ed in tali contesti ha ribadito la necessità della *missio (canonica)* che, perciò, viene considerata come un prerequisito o per la designazione o per la nomina o per entrambe;

2. la *missio (canonica)*, che non una sola volta è chiamata *declaratio*, comporta la verifica della identità della dottrina del designato con quella della Chiesa e della compatibilità dello *status* personale dell'insegnante con lo *status* di fedele e/o sacerdote e/o religioso<sup>94</sup>.

Tale verifica avveniva prima attraverso i titoli di studio e/o di abilitazione<sup>95</sup> (come oggi avviene nello Stato).

La necessità di una verifica continua (la Chiesa ormai non ha più in mano la possibilità di rimozione, corrispondente a quella di nomina) esigeva che i titoli non fossero più sufficienti come prerequisito per la nomina.

Se tale collocazione del mandato è vera e provata, il termine *missio* risulta inadeguato, in quanto comprende più il concetto di incarico che quello di verifica.

Il *mandatum* mantiene la sua natura di certificazione anche nei casi in cui alla Chiesa spetti il potere di nomina nella sua integralità e pure nei casi in cui lo stesso contratto (di lavoro) professionale è stipulato fra l'insegnante ed una istituzione ecclesiastica.

È vero che in tali casi il contratto di lavoro può tecnicamen-

te garantire e sostenere alcune condizioni o clausole contenute nel *mandatum* o anche ulteriori rispetto al normale contenuto del medesimo: ciò avviene però o per garanzia di fronte allo Stato della legittimità di un eventuale procedimento di rimozione oppure per garantire ulteriori esigenze che vengano dalla ecclesialità della stessa istituzione scolastica.

È in questa stessa linea che si comprende il canone 805 che riserva e rivendica per l'Ordinario del luogo «il diritto di nominare o approvare gli insegnanti di religione», come pure «di rimuoverli o di esigere che vengano rimossi».

Il *mandatum* qui si vede bene che è compreso in un intervento dell'Ordinario del luogo che è più rilevante (*nominare-approvare*): tale maggior estensione dell'intervento d'altronde è esigita dalla natura dell'insegnamento cui ci si riferisce: l'insegnamento religioso nelle scuole materne, elementari e medie (inferiori e superiori).

Il *mandatum* infatti non può non avere un *climax*: pur rimanendo al di fuori della verifica dei requisiti di competenza e di pedagogia necessari, la certificazione dell'idoneità di un insegnante è ben diversa a seconda che l'insegnamento sia rivolto alle scuole medie, ove prevale l'elemento di trasmissione del dato di fede (ed il Codice preferisce usare i termini *nominare-approvare*); alle istituzioni universitarie, ove prevale la ricerca teologica e la trasmissione di un metodo di ricerca (ed il Codice preferisce usare il termine *mandatum*); ai Seminari o seminaristi, ove prevale la trasmissione di una dottrina ampia e solida (ed il Codice preferisce usare il termine *nominare*).

### Conclusioni

Il mutamento terminologico del Codice indica un mutamento prospettico nella considerazione dell'insegnamento teologico nelle istituzioni scolastiche. Indica cioè che tutti gli elementi che la tradizione ha posto nel concetto di *missio* e nella comprensione dell'insegnamento teologico vanno «ricollocati»

all'interno di un nuovo orizzonte: nessuno, proprio nessuno, di quegli elementi andrà omissso o potrà cadere; nello stesso tempo tutti, proprio tutti, andranno 'rivisti'.

Ciò nell'ambito canonico di solito si esprime in una linea interpretativa nuova con cui affrontare il testo canonico ed in una linea evolutiva nuova del diritto, soprattutto particolare e speciale, che deve applicare i prescritti generali del Codice.

Tale conclusione ritengo che debba portare soprattutto ad una «*proceduralizzazione*» della concessione (e, corrispettivamente, del ritiro) del mandato.

Si esige cioè che la concessione (ed il ritiro) del mandato conosca un *procedimento*. La sua esistenza e la sua messa in opera rendono evidenti e garantiscono le caratteristiche del *mandatum*: *riconoscimento della comunione ecclesiale ad un insegnante di materie teologiche*.

Infatti:

a) i laici (*rectius*, i fedeli) non solo «sono abili a ricevere dalla legittima autorità della Chiesa il *mandatum* di insegnare materie teologiche» (can. 229 § 3), ma hanno un vero e proprio diritto a tale insegnamento (meglio, *mandatum*)<sup>96</sup>.

Certo non hanno diritto ad alcuna cattedra né ad alcun incarico di insegnamento: questi infatti sono uffici al cui conferimento non si ha alcun diritto, in quanto la loro provvista è atto discrezionale dell'autorità competente.

Hanno però diritto a vedersi riconoscere, su richiesta, che il loro insegnamento è in comunione con la Chiesa. È questa infatti una dichiarazione che accerta un fatto e perciò può essere oggetto di un diritto soggettivo. È una certificazione di idoneità che costituirà poi il requisito per un (eventuale) incarico di insegnamento.

Il diritto al *mandatum* è analogo al diritto che il fedele possiede alla *approbatio* o alla *licentia* di pubblicare un libro che non contenga alcunché contro «*Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur*» (can. 830 § 2).

b) la garanzia del diritto dei fedeli al *mandatum* esige che la sua concessione sia subordinata esclusivamente alla verifica della *comunione con la Chiesa* del fedele che richiede il *mandatum*<sup>97</sup>.

Nel procedimento di concessione si coinvolgono le persone che possono portare elementi oggettivi per il giudizio; tali elementi sono fatti conoscere all'interessato che può completarli, confermarli o confutarli; intervengono più persone affinché il giudizio degli elementi sia imparziale e non si insinuino elementi estranei al giudizio stesso; la concessione (come pure la negazione) è comunicata all'interessato con un decreto motivato<sup>98</sup>.

Sono passaggi che il Codice vigente già prevede generalmente per gli atti amministrativi<sup>99</sup> e che dovrebbero essere senz'altro inseriti e specificati nel diritto proprio o diocesano o universitario.

Tale procedura permette di prevenire conflitti e contestazioni (ma ancor più, ingiustizie), attraverso il coinvolgimento nella formazione della decisione.

c) ulteriore garanzia del diritto dei fedeli al *mandatum* è iscritta nella possibilità (peraltro già prevista, a livello generale) di ricorrere contro una negazione illegittima del *mandatum*<sup>100</sup>. Il ricorso, gerarchico prima e contenzioso-amministrativo poi, permette una adeguata difesa del diritto al *mandatum*, qualora esso sia stato leso dall'autorità<sup>101</sup>.

Tale ricorso non è contrario alla natura della Chiesa, se solo si avverte che il fine che si propone è precisamente la formazione di un atto giusto, o meglio, la correzione di un atto ingiusto.

Tale impostazione generale tutela sufficientemente (ed al contempo rivela) non solo il diritto del fedele all'insegnamento, ma pure:

1) il diritto dei fedeli tutti e dell'intera comunità ecclesiale a riconoscere ed a possedere un insegnamento teologico compatibile con la fede stessa della Chiesa;

2) il diritto della Chiesa a «graduare» il proprio riconoscimento non solo nella concessione stessa del *mandatum*, ma ancor più là dove l'incarico di insegnamento può essere fatto dipendere da ulteriori considerazioni discrezionali (in rapporto all'insegnamento, ai destinatari, all'istituzione ecc.), ancorché non arbitrarie, in quanto formalizzate (e «proceduralizzate»);

3) il diritto del fedele di godere di una giusta libertà di insegnamento teologico<sup>102</sup>. Ciò avviene soprattutto nel far poggiare l'autorità dell'insegnamento su di sé e sulla partecipazione battezzata al *munus docendi* della Chiesa e riconoscendo perciò la funzione di garanzia (negativa) del Magistero, che opera nel bene dell'intera comunità ecclesiale e sull'autorità propria di insegnare autoritativamente.

#### NOTE

1. «Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet» (can. 812). Cfr. pure can. 644 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali: «Qui disciplinas ad fidem et mores spectantes docent in catholicis studiorum universitatibus, muniti esse debent mandato auctoritatis ecclesiasticae designatae ab eis, de quibus in can. 642; eadem auctoritas hoc mandato gravi de causa auferre potest praesertim si deficient idoneitas scientifica vel paedagogica, probitas vel doctrinae integritas».

2. Oltre alle Università Cattoliche il canone regge pure qualsiasi insegnamento teologico che avvenga in Istituti Superiori, fosse pure all'interno di Università statali.

3. «Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent» (can. 818).

4. Cfr. W. Onclin, *Acta Commissionis*. De opera consultorum in apparandis canonum schematibus. Coetus de magisterio ecclesiastico, in «Communicationes» 7 (1975), pp. 158-159: «Notatur eos qui in Universitatibus lectiones tradunt theologicas missione egere canonica».

5. Cfr. can. 64 del I Schema: «Qui in studiorum superiorum Institutis quibuslibet lectiones tradunt theologicas aut cum theologia conexas missione egent canonica» (*Schema Canonum Libri III de Ecclesiae Munere Docendi*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1977); cfr. pure can. 767 del II Schema (*Schema Codicis Iuris Canonici*, Libreria Editrice Vaticana, Romae 1980).

6. «Exigentia 'missionis canonicae' in discrimen grave ponere potest Institutiones universitarias, praesertim in relationibus cum Gubernio. Omittatur proinde canon» («Communicationes» 15 [1983], p. 104). Sul reale pericolo costituito dal canone si veda S.A. Euart, *Implications of Canon 812 for Federal Constitutionality of Government Aid to Catholic Colleges and Universities*, in «The Jurist» 50 (1990), pp. 167-197. L'autore, dopo l'analisi della più recente e significativa giurisprudenza costituzionale, conclude che il po-

tenziale impatto del canone 812 dipende dalla fragilità e precarietà della attuale posizione della Corte Costituzionale. Finora infatti «has been considerably more accommodating to sectarian colleges and universities than it has been to elementary and secondary schools», ma sulla premessa della «perceived absence of pervasive sectarianism in the form of denominational control and religious indoctrination in those colleges and universities which have been before the courts» (ivi, pp. 192-193).

7. «Auctoritati secundum statuta competenti officium est providendi ut in Universitatibus catholicis nominentur docentes qui, praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque deficientibus iis requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. Episcoporum Conferentiae et Episcopi dioecesani quorum interest officium habent et ius invigilandi ut in iisdem Universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur; itemque exigendi ut, si ratio fidei morumve id requirat, docentes a munere removeantur». Il canone si mantiene invariato fino al testo definitivo del Codice, con la soppressione dell'ultima proposizione (itemque [...] removeantur), quale ripetizione.

8. «Eodem sensu alter Pater, qui censet canonem aliquo modo superfluum esse, nam sufficienter providetur per cann. 765 et 766. Eius applicatio insuper requireret magnam structuram administrativam. Quod magni interest est ut in tuto ponatur ius vigilantiae competentis auctoritatis» («Communications» 15 [1983], pp. 104-105).

9. «Ratio: opportunius visum est sermonem instituire de mandato, quam de missione canonica quae in hoc casu non plene aequaretur cum vera canonica missione. Ceterum principium heic statuendum est quod qui theologiam docet mandato eget competentis auctoritatis ecclesiasticae» (ivi, p. 105). È possibile che abbia influito in questa decisione il testo del canone parallelo negli Schemi di revisione del Codice di diritto canonico orientale, in cui è sempre apparso fin dall'inizio il termine *mandatum* (cfr. «Nuntia» 6/11 [1980], p. 66, can. 17; 7/12 [1981], p. 26, can. 59; 9/17 [1983], p. 44, can. 59; 14/24-25 [1987], p. 120, can. 641). Nonostante questo nella Plenaria del 1988 un Padre propose di essere più elastici («there should be more latitude given») circa il *mandatum*: «Si prenda in considerazione la legislazione civile esistente: questo canone causa molte difficoltà nella Chiesa latina, e ciò senza necessità» (ivi, 15/28 [1989], p. 79). La Segreteria della Commissione respinse l'emendamento: «Il 'mandatum' in una materia così importante è indispensabile» (ivi).

10. Cfr. R.J. Castillo Lara, *Le livre III du CIC de 1983. Histoire et principes*, in «L'Année Canonique» 31 (1988), p. 36. Per una esauriente panoramica di tutta la resistenza fatta negli Stati Uniti d'America al canone 812, si può vedere J.J. Conn, *Catholic Universities in the United States and Ecclesiastical Authority*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991, pp. 255-289.

11. «Nemo sacram Theologiam, disciplinam catechetica, vel religionis doctrinam in quocumque instituto vel publico vel privato tradet, nisi cum missionem tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo dioecesano, cuius eandem revocare est, quando id opportunum censuerit. Publici Theologiae Professores et disciplinae catecheticae magistri, postquam sacrorum Antistes de candidatorum fide, scientia ac pietate sententiam suam exposuerit, nominabuntur ex iis, quibus docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit» (A. Mercati, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra Santa Sede e le autorità civili* I, Typ. Pol. Vat., Città del Vaticano 1954, p. 822).

12. Cfr. A. Mercati, *Raccolta* I, cit., pp. 857-859. «Art. VII. Archiepiscopus ex proprii pastoralis officii munere religiosam [...] tum instructionem tum educationem [...] dirigit [...] vigilabit. In scholis elementariis religiosa instructio a Parochis tradetur, in reliquis scholis nonnisi ab iis, quibus ad hoc tum auctoritatem tum missionem (*Ermächtigung und Sendung*) Archiepiscopus contulerit nec postea revocaverit» (ivi, pp. 858-858).

«Art. IX. Facultas theologica catholica Universitatis Friburgensis [...] Poterit idcirco Ar-

chiepiscopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem et missionem tribuere, eademque revocare, quando id opportunum censuerit» (*ivi*, p. 859).

13. Cfr. A. Mercati, *Raccolta I*, cit., pp. 887-888. Sull'art. XI interviene il Card. Antonelli in una lettera del 30 settembre 1859 all'arcivescovo di Friburgo, nella quale specifica che pure i Professori di Diritto Canonico e di Storia della Chiesa, come tutti gli altri docenti di Teologia, «a Te docendi missionem et potestatem accipere debent» (*ivi*, p. 915).

14. «Die Nebeneinanderstellung von auctoritas und missio [...] scheidet genauer die licentia zu lehren und die Befügniss, von der licentia Gebrauch zu machen» (P. Hinschius, *System des katholischen Kirchenrecht mit besonderer Rücksicht auf Deutschland IV*, Guttentag, Berlin 1888, p. 621 nota 5): la specificazione *missio et potestas* (o *auctoritas*) intende mettere in chiaro che null'altro si richiede per l'effettivo svolgersi dell'attività di insegnamento. Ben presto rimarrà l'unico termine di *missio*.

15. «Che qualora Monsig. Arcivescovo [...] reputasse necessario ritogliere la missione canonica a qualche Professore di teologia nella Università non proceda a tal passo senza la pratica di preventive intelligenze col [...] Governo» (A. Mercati, *Raccolta I*, cit., p. 904).

16. «... nemini umquam licebit in aliquo vel publico vel privato Instituto docere theologiam, catechesim, aut religiosam doctrinam, quin primum opportunam auctoritatem obtinuerit a Dioecesano Antistite, qui eandem facultatem poterit revocare ...» (art. 4 Concordato Equ., in A. Mercati, *Raccolta I*, cit., p. 985); «Quod si contingat magistros aut lectores scientiae religionis morumve contra Gubernii edicta et praescriptiones, catholicae doctrinae haud consentanea docere, poterit Ordinarius eisdem docendi potestatem (*facultad*) adimere» (art. 14 Conc. Col., *ivi*, p. 1055).

17. «Per impartire l'istruzione religiosa si richiede previamente la *missio canonica* da parte del Vescovo diocesano» (art. 5 § 2, in A. Mercati, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili II*, Typ. Pol. Vat., Città del Vaticano 1954, p. 21). Del medesimo tenore l'art. 5 § 3 del nuovo Concordato (cfr. «AAS» 61 [1969], p. 165).

18. Scomparso il termine *missio* nel nuovo Concordato, esso riappare nella *Begründung in rogatione ad Conventionem ratam habendam*: «Antequam *Missio* canonica professoribus in facultatibus theologicis impertiatur, oportet quod Ordinarius eis ab Apostolica Sede Nihil obstat obtinuerit» (*Badischer Landtag*, Sitzungsperiode 1932/33, n. 4, p. 31).

19. «La facoltà d'impartire l'istruzione religiosa è legata col possesso della *missio canonica*» (art. VI § 1); «Negli altri istituti d'insegnamento dovranno essere rimossi dalla loro funzione quei maestri di religione cattolica, ai quali fosse tolta la *missio canonica*» (art. V § 4): A. Mercati, *Raccolta II*, cit., pp. 164-165. In termini simili si esprime il nuovo Concordato (cfr. art. I § 3[2] e [4], in «AAS» 54 [1962], pp. 643-644), aggiungendo però: «La concessione e il ritiro della 'missio canonica' spettano, siccome affare interno della Chiesa, all'autorità ecclesiastica» (*ivi*, p. 643).

20. «L'insegnamento della Religione presuppone la corrispondente *missio canonica* da parte del Vescovo diocesano. Per assicurare l'insegnamento della Religione il *Land* destinerà i maestri muniti della *missio canonica*, che vi consentano ...» (art. 7 [3]); «Gli esami di Religione cattolica [...] saranno riconosciuti come prova di idoneità professionale per il conseguimento della *missio canonica*» (art. 7 [4]): «AAS» 57 (1965), pp. 840-841.

21. «Per impartire l'istruzione religiosa si richiede la *missio canonica* da parte del Vescovo diocesano» (art. 1 [2]): «AAS» 62 (1970), pp. 158-159.

22. «Per impartire l'istruzione religiosa si richiede la *missio canonica* da parte del competente Vescovo diocesano» (art. 3): *ivi*, p. 501.

23. «Le catéchiste à qui a été retirée per l'Evêque compétent la mission canonique



que, cessera immédiatement d'enseigner» (art. 26): A. Mercati, *Raccolta* II, cit., p. 212.

24. «Le Università dello Stato, d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica, potranno organizzare Corsi sistematici [...] Potranno insegnare in tali Corsi professori [...] muniti del 'Nulla-Osta' dell'Ordinario diocesano» (art. XXVIII): *ivi*, pp. 287-288. «Le nomine dei professori dell'Università Cattolica [...] sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso» (art. 38): *ivi*, p. 102.

25. Cfr. ad es. l'art. XX § 2 del Concordato rumeno: «Dans les écoles secondaires de l'Etat [...] par des maîtres catholiques [...] nommés, de commun accord, par l'Ordinaire et le Ministère ...» (*ivi*, p. 50). Cfr. pure l'art. 10 del Concordato serbo (*ivi*, I, p. 1101) e l'art. 8 del Concordato montenegrino (*ivi*, p. 1049).

26. «In nessun caso il suddetto insegnamento potrà essere impartito da persone che l'Autorità ecclesiastica non abbia approvate come idonee» (art. XXI): *ivi*, II, p. 240.

27. «Au cas où l'Ordinaire retirerait à un enseignant l'autorisation qu'il lui avait donnée, ce dernier sera par là même privé du droit d'enseigner la Religion» (art. XIII, 1): *ivi*, p. 63. Cfr. pure l'art. XIII, 1 del Concordato polacco, *ivi*, p. 34.

28. «... verrà interrogato (*gehört*) il Vescovo competente se abbia motivate obiezioni (*begründete Einwendungen/Bedénken*) da muovere circa la dottrina o la condotta ...» (Protocollo finale sull'art. 12): *ivi*, pp. 142-143.

29. Cfr. V § 3, secondo cui si potrà procedere alla nomina di un docente universitario «soltanto dopo che si sarà conseguito il consenso (*Zustimmung*) della competente Autorità ecclesiastica» (*ivi*, p. 164). Tale consenso equivale ad una dichiarazione di idoneità: cfr. infatti il § 4: «Se [...] venisse in seguito dalla competente Autorità ecclesiastica dichiarato [...] come non più idoneo all'insegnamento (*für die Lehrtätigkeit nicht mehr geeignet bezeichnet*) ...» (*ivi*).

30. «... il Governo nelle scuole dello Stato presceglierà per maestri individui grati all'Autorità Ecclesiastica» (art. 8 del Concordato montenegrino, *ivi*, I, p. 1049). Così nelle Modificazioni del Concordato Lateranense l'espressione nulla osta è stata mutata in gradimento (cfr. art. 10.3).

31. «Es fällt auf, dass in (diesen) Bestimmungen des Preussischen Konkordates wie in den Bestimmungen der meisten anderen Länderkonkordate der Begriff der *missio canonica*, auf den das kirchliche Recht so grossen Wert legt, nicht gebraucht wird» (R. Lettmann, *Das bischöfliche 'Nihil Obstat' für die Lehrtätigkeit an theologischen Fakultäten staatlicher Universitäten in Deutschland*, in *Investigationes theologico-canonicæ*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1978, p. 281; il corsivo è nostro).

32. Cfr. ad esempio il Concordato con l'Austria del 5 giugno 1933: «Per l'insegnamento della religione non saranno assunte se non persone che siano state dichiarate idonee (*befähigt erklärt hat*) a tale ufficio dall'Autorità ecclesiastica» (art. VI § 1).

33. È uno dei primi esempi di Assemblée di una Conferenza Episcopale. Gli atti si trovano in *Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis*, Tomus V, Herder, Friburgi Brisgoviae 1879, coll. 959-1144. Gli atti constano soprattutto di due relazioni: la prima, tradotta in latino, è più breve ed è privata, opera del canonista del Presidente dell'Assemblea; la seconda, in tedesco, è quella ufficiale.

34. Cfr. Coll. Lac. V, coll. 960-961. Sul contesto cfr. H. Zwirner, *Zur Entstehung der Selbstbestimmungsgarantie der Religionsgesellschaften i. J. 1848/49*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.» Kan. Abt. 104 (1987), pp. 210-295.

35. Cfr. gli atti in Coll. Lac. V, coll. 941-958. È notevole l'importanza di questo incontro, in quanto le decisioni qui prese precedono quelle dell'Assemblea di Würzburg, dove grande influenza esercitò il promotore e presidente card. de Geissel. Per il nostro tema cfr. soprattutto le coll. 943-944.

36. In un primo momento si pensò di differire l'Assemblea «dum constaret, quid de Ecclesia et scholis ambo conventus Francofurtensis Berolinensisque decrevisset.

Postquam vero interea ex rerum cursu apparere coeperat, a neutro illorum conventuum quidquam sperari posse», ed in specie che dalla prima Costituzione si poteva intravedere la volontà di svellere «etiam scholam ab Ecclesia penitus», l'Assemblea fu subito convocata (cfr. Coll. Lac. V, col. 961). L'impressione che «civitas Ecclesiam prorsus a scholis remove vellet» (*ivi*, col. 967) e la volontà ferma di opporsi a questo progetto costituiscono senz'altro il principio interpretativo primo delle decisioni dei Vescovi.

37. Cfr. *ivi*, col. 967.

38. Cfr. *ivi*, col. 970.

39. «[...] quandoquidem Francofurti pro lege statuta esset docendi libertas, in eo jam adlaborandum esse, ut paroeciae [...] christianas scholas retinerent [...] conderent, quibus ii dumtaxat praeficerentur magistri, quos Episcopi probavissent» (*ivi*, col. 968). Il punto è stato approfondito da due interventi: il primo di Mons. Arnoldi, vescovo di Trier, secondo cui si doveva ammonire il popolo a non ammettere in futuro nessun insegnante, «welche nicht rücksichtlich ihrer sittlich-religiösen Befähigung von der geistlichen Behörde sich ausweisen habe» (*ivi*, col. 1017); il secondo di Braun, canonico teologo di Trier, secondo cui i genitori dovevano essere avvertiti del dovere di affidare i propri figli solo a insegnanti, «welche von den Bischöfen approbirt seien» (*ivi*, col. 1018).

40. Cfr. *ivi*, col. 968. Si giunge fino a prevedere la vendita delle suppellettili delle chiese per poter finanziare le scuole private.

41. «Der Episkopat hat die katholischen Gemeinden eindringlichst zu ermahnen, keinen Lehrer anzunehmen, der nicht als zur religiösen Erziehung qualificirt kirchlich beglaubigt ist (qui non ad religiosam institutionem idoneus ecclesiastico testimonio probetur)» (*ivi*, coll. 1018-1019; 969).

43. La posizione risulta molto più mitigata rispetto a quella presa nell'Assemblea dei Vescovi della Provincia di Colonia nel maggio: «Das ganze Elementar-Schulwesen müsse unter Aufsicht und Leitung der Kirche gestellt werden, also auch die Bildung, Prüfung, Anstellung und Entsetzung der Lehrer» (*ivi*, col. 943).

43. *Ivi*, col. 1019: è la posizione del canonico teologo di Trier, Braun.

44. «... es sei besser, in anderer Weise einen Einfluss auf die Wahl der Religionslehrer auszuüben» (*ivi*, col. 1020).

45. *Ivi*, col. 1019: l'intervento è del canonico teologo di Kulm.

46. «Niemand könne öffentlich katholischen Religionsunterricht ertheilen, als im Auftrage der Kirche. Ein Religionslehrer daher, der nicht von seinem Bischof die Sendung dazu habe, sei nicht katholisch» (*ivi*). Il suo *Referat* circa le scuole medie superiori prevedeva che la Chiesa si accontentasse «dass für die dem Alter und der Bildungsstufe der Schüler entsprechende Erziehung durch kirchliche Anstellung von Religionslehrern einerseits gesorgt und andererseits dem etwaigen positiv irreligiösen und unsittlichen Einflüsse von Fachlehrern entgegengewirkt werde» (*ivi*, col. 1016, nota 1).

47. *Ivi*, col. 1020. Il canonico di Münster rileva l'«Unterschied der kirchlichen Mission und der Wahl der Religionslehrer».

48. *Ibidem*: «Wesentlich sei nur jene dem Bischof zu vindiciren, wünschenswerth aber, auch diese möglichst zu erlangen».

49. «Die Bischöfe erklären, dass Niemand an einer Unterrichtsanstalt irgend einer Art katholischen Religionsunterricht ertheilen kann, dem nicht hiezu die Befähigung durch kirchliche Sendung übertragen ist (cui hujus rei potestas ecclesiastica missione rite facta non sit)» (*ivi*, coll. 1020; 969).

50. *Ivi*, col. 1030: è la posizione del Presidente, il card. de Geissel.

51. «Muss die Kirche eine beruhigende Garantie haben und ihr darum nicht nur eine Bethheiligung bei der Anstellung der Lehrer, sondern auch das Recht steter Beaufsichtigung und des Einschreitens bis zur Entfernung des nachtheiligen Lehrers gewährt werden» (*ivi*, col. 1016 nota 1).

52. Cfr. *ivi*, coll. 970, 1031.

53. «Er erwähnt noch, che die Bischöfe den Professoren die grösstmögliche wissenschaftliche Freiheit bezüglich theologischer Lehrmeinungen gestatten müssen» (*ivi*, col. 1031).

54. *Ibidem*.

55. *Ibidem*.

56. *Ibidem*.

57. «Zu den öffentlichen Lehrern der Theologie hegen die deutschen Bischöfe das Vertrauen und die Zuversicht, dass sie nicht nur als Priester, sondern auch als Lehrer der heiligen Wissenschaften sich stets als von der Kirche gesendete und bevollmächtigte Lehrer betrachten (semper se ab Ecclesia missos et docendi potestate instructos existiment) und eben deshalb auch der Verantwortlichkeit, welcher die Führung ihres Lehramtes der durch die Bischöfe getragene Autorität der Kirche gegenüber nach göttlichem und kirchlichem Rechte unterliegt, immerdar eingedenk sein werden» (*ivi*, coll. 1032; 971-972).

58. *Ibidem*. La proposta è del Presidente. È ben comprensibile la ritrosia del cardinale di Colonia di fronte alla proposta di Döllinger, se si ricorda la posizione su cui avevano concordato nel maggio i Vescovi della Provincia di Colonia sugli insegnanti universitari: «Sei der Grundsatz festzustellen, dass der Bischof dem Staate die Lehrer der Theologie präsentire, der Staat sie ernenne, und der Bischof die canonische Mission folgen lasse» (*ivi*, col. 944).

59. *Ibidem*.

60. Art. 21, 5, in «AAS» 23 (1931), p. 251.

61. Art. 22, *ibidem*.

62. S. Congr. Sem. Stud. Univ., *Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam 'Deus Scientiarum Dominus' rite exsequendam* (12 giugno 1931), Appendix II, 6, *ivi*, p. 283.

63. «Non enim propria auctoritate docent, sed vi missionis ab Ecclesia acceptae» (art. 27 § 1). *Le Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam 'Deus Scientiarum Dominus' recognoscendam*, emanate il 20 maggio 1968 dalla *Sacra Congregatio pro Institutione Catholica*, affermano che i docenti di materie teologiche «non nomine proprio magistratos agere, sed vi missionis, quam a Magisterio receperunt» (Principia II, in *Enchiridion Vaticanum* III, Dehoniane, Bologna 1976<sup>10</sup>, p. 344). È interessante notare, da un lato l'abbandono del riferimento al Magistero per quello alla Chiesa, dall'altro la mancanza della esplicita affermazione che il docente in Teologia insegni *nomine Ecclesiae*. La medesima impostazione è rilevabile nella *Declaratio della Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei* del 15 dicembre 1979 su alcuni punti della dottrina teologica del prof. Hans Küng: «... eum amplius vi missionis ab ipsa (=Ecclesia) acceptae docere non posse» («L'Osservatore Romano», 19 dicembre 1979, p. 1).

64. Il Nulla-osta della Santa Sede è la «declaratio nullum officere impedimentum, ad normam Constitutionis atque peculiarium Statutorum, nominationi propositae» (S. Congr. Pro Inst. Cath., *Ordinationes ad Const. Apost. 'Sapientia Christiana' rite exsequendam* [29 aprile 1979], art. 19 § 2).

65. Cfr. S. Congr. Pro Inst. Cath., *Decretum Apostolica Constitutione* (1° gennaio 1983), nn. 1, c. 1; 5-7.

66. Cfr. n. 7. Giova qui ricordare come questo secondo *Nihil obstat* sia definito nell'art 19 § 2 delle *Ordinationes*, mentre il primo equivale alla *missio canonica*.

67. Cfr. P. Hinschius, *System* IV, pp. 620-621, 652, 677.

68. «Formal nageleue Erfindung» è stata definita la *missio canonica* dal consigliere per il Culto prussiano Schmedding (cfr. *ivi*, p. 621).

69. È perciò in parte almeno giustificato il disagio presente in autori dell'area inglese di fronte ai canoni 804, 812 e 818: «... are foreign to the American context. Their presence in the code reflects arrangements in force elsewhere in virtue of concordats

and is a reminder of problems being faced by the Church in other places» (J.P. Boyle, *Church Teaching Authority in the 1983 Code*, in «The Jurist» 45 [1985], pp. 156-157). Da ciò può nascere anche una distorsione nella interpretazione dei canoni: «The mechanism of control tends to be perceived in the academic world more as threats of manipulation than defenses against governmental pressure» (*ivi*, p. 159; cfr. pure *ivi*, p. 169).

70. P. Hinschius ripercorre la storia della Chiesa alla ricerca di precedenti della *missio canonica* (obbligo di emettere la Professione di fede; *ius promovendi*; *ius docendi* ecc.), ma deve concludere per la novità della nozione sulla base della diversità dei contesti (cfr. *op. cit.*, pp. 620-621, 652). Quando la Chiesa aveva in mano le scuole e la nomina dei docenti sarebbe stato inutile distinguere fra la *Approbation zum Unterrichten* e l'*Ermächtigung zum Religionsunterricht* (cfr. *ivi*, p. 620). Cfr. pure J.P. Boyle, *Church Teaching*, cit., p. 166.

71. Secondo H. Flatten la *missio canonica* possiede il carattere della *positive Beauftragung zu amtlicher Lehrverkündigung* (cfr. *Missio Canonica*, in *Verkündigung und Glaube. Festgabe für Franz X. Arnold*, a cura di Th. Filthaut - J.A. Jungmann, Herder, Freiburg 1958, p. 133). Non così chiara è la sua natura se si guarda alla sua origine, avvenuta in un contesto in cui non era neppure chiaro ciò che lo Stato avrebbe preteso. Hinschius sembra collegarla vagamente al concetto di *missio*: «Bedarf es, soweit eine kirchliche Lehrtätigkeit ohne festes Amt ausgeübt werden soll, dazu der Ermächtigung (*missio*) des Diözesanbischofs oder des Papstes» (*System IV*, cit., p. 447). Si tratterebbe in altre parole del caso in cui si svolga di fatto un'attività di insegnamento (o di guida pastorale) senza essere investiti di un ufficio. Nella concessione di un ufficio è contenuta e indistinguibile la *missio*: questa emerge invece quando l'esercizio non è legato ad alcun ufficio (cfr. Id., *System III*, Guttentag, Berlin 1880, pp. 4-5). È ciò che avviene nell'ambito della predicazione: «In der Ertheilung der Erlaubnis liegt einmal die Approbation, d.h. eine Tauglichkeitserklärung, zweitens aber auch eine Ermächtigung zum Predigen, insofern, als dadurch festgestellt wird, dass der Ordinarius gegen die Ausübung der Predigt seitens des betreffenden Priesters in der Diöcese nichts zu erinnern habe, aber keineswegs die Ertheilung des Rechtes auf ungehinderte, beliebige und freie Ausübung der Predigt in allen Kirchen der Diöcese [...] Die Ertheilung der Ermächtigung in diesem Sinne, auch *missio* genannt ...» (Id., *System IV*, cit., pp. 455-456).

Tale *missio* equivale ad una *licentia* per il cui uso concreto si esige poi una *Berufung* (nomina) da parte di un parroco che, ad esempio, incarica di predicare nella sua chiesa parrocchiale. Perciò «das Wesen der heutigen *missio* besteht darin, dass von dem kirchlichen Oberen nach stattgehabter Prüfung durch besonderen Akt für eine bestimmte Funktion die Erlaubnis zum Lehren oder Predigen und die Ermächtigung, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen, erteilt wird» (*ivi*, p. 652).

72. Secondo H. Mussinghoff si tratterebbe sempre e solo di un *mandatum* che può essere «je nach der unterschiedlichen Rechtslage in den Regionen der Kirche in unterschiedlicher Rechtsform erteilt [...] z.B. als *missio canonica*, als bischöfliches oder römisches nihil obstat, als *venia legendi*» (Id., in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 812, 5, Stand: 3. Erf.-Lfg. Mai 1986, Ludgerus Verlag, Essen dal 1985).

73. Cfr. ad esempio G. Damizia, *La funzione di insegnare nella Chiesa*, in «Apollinaris» 56 (1983), p. 626; J.P. Boyle, *Church Teaching*, cit., pp. 168-170; G. Dalla Torre, *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotali, profetica e regale dei ministri sacri*, in «Monitor Ecclesiasticus» 109 (1984), p. 151 nota 22; J.A. Alesandro, *The Rights and Responsibilities of Theologians: A Canonical Perspective*, in Canon Law Society Of America-Catholic Theological Society Of America, *Cooperation between Theologians and the Ecclesiastical Magisterium*, a cura di L.J. O'Donovan, Washington 1982, pp. 106-109; 115-116 (la posizione di questo autore è poi critica nei confronti del concetto di *missio-mandatum*). Su una posizione simile è Örsy, secondo cui il concetto di mandato «is less weighty than a

canonical mission, which is needed for obtaining an ecclesiastical office, but it is more than a mere permission, because 'mandate' includes an element of acting in the name of someone else» (Id., *The Mandate to Teach Theological Disciplines: Glosses on Canon 812 of the New Code*, in «Theological Studies» 44 [1983], p. 480).

È indubitabile inoltre che il Codice col canone 818, che rimanda al can. 812, abbia abrogato l'art. 27 § 1 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, in modo tale che il concetto di *mandatum* sia, dall'entrata in vigore del Codice, applicabile pure alle Università Ecclesiastiche (cfr. can. 6 § 1, 2); in modo conforme A. Montan, *La funzione di insegnare della Chiesa*, in *La normativa del nuovo Codice*, Queriniana, Brescia 1985<sup>2</sup>, p. 168; J. Manzaneres, *Las universidades y facultades eclesiásticas en la nueva codificación canónica*, in «Seminarium» 23 (1983), p. 588. Ne conviene sul piano formale lo stesso F.J. Urrutia, *Ecclesiastical Universities and Faculties* (Canons 815-821), in «Studia Canonica» 23 (1989), p. 468 nota 45. Questo Autore però nega che tale obrogazione sia possibile, «given the nature of the difference between canonical mission and mandate» (*ibidem*) e per ragioni di equità ritiene che «it is c. 818 which has to be corrected in this regard» (*ibidem*; cfr. pure *ivi*, pp. 467-468). Con Urrutia convengo che è diverso il significato di *mandatum* in una Università Ecclesiastica, ma ritengo al contrario che tale diversità sia da fondarsi sulla natura dell'istituzione per cui è concesso il *mandatum* e che tale diversità non postuli il concetto di *missio canonica*, ma che sia comprensibile nel concetto non rigido di *mandatum*.

Si deve invece ritenere che né il Codice né *Sapientia Christiana* abbiano abrogato, obrogato o derogato a disposizioni concordatarie precedenti (cfr. can. 3), che prevedano *missio canonica, nihil obstat* ecc.

74. Non si nota di solito negli autori una peculiare cura nel determinare il significato giuridico pluriforme di *mandatum* nel Codice. Il suo significato principale è visto nell'indicazione dell'oggetto della rappresentazione o della procurazione e pure nella prova della medesima (cfr. *instrumentum*): cfr. R. Deeley, *The Mandate for Those Who Teach Theology in Institutes of Higher Studies. An Interpretation of the Meaning of Canon 812 of the Code of Canon Law*, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1986, pp. 11-15. Ritengo al contrario utile un approfondimento del nesso fra *mandatum* del can. 812 e *mandatum (speciale)* del vicario generale o episcopale: non tutti gli autori infatti ritengono implicato in quest'ultimo caso il concetto di delega (e di vicarietà).

75. Non è un caso che nella discussione si intersechino facilmente il piano canonico e quello teologico. Così F.A. Sullivan (*Magisterium: Teaching Authority in the Catholic Church*, Paulist Press, New York 1983, pp. 196-202) contesta, a partire dal retto rapporto fra Magistero e Teologia, l'interpretazione data da Alesandro (*The Rights*) di *mandatum* come delega-deputazione.

76. Non sono pochi gli Autori che si riferiscono ad AA 24 per spiegare il termine *mandatum* del can. 812. Cfr. ad esempio J.J. Strykowski, *Theological Pluralism and Canonical Mandate*, in «The Jurist» 42 (1982), pp. 529-530; R. Deeley, *The Mandate*, cit., pp. 15-57; F.J. Urrutia, *De Ecclesiae munere docendi*. Liber III C.I.C., Pontificia Università Gregoriana, Roma 1987, p. 55; C.J. Errazuriz, *Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Giuffrè, Milano 1991, p. 233.

77. «The theologian is what he is by virtue of his gifts through baptism and the Spirit, and of his competence. Mandate is an expression of the fact that he is necessary to the Church and the Church necessary to him. It is a sign of communion among bishops, theologians and the rest of the Church» (J.J. Strykowski, *Theological*, cit., p. 533).

78. Furono infatti in questa linea le critiche rivolte dalla Conferenza Episcopale Statunitense al I Schema del Codice circa il nostro punto: «... excessivement hiérarchique [...] le Schéma donnait l'impression que les laïcs étaient seulement appelés à participer à une mission qui semblait être la première responsabilité de la Hiérarchie» (R.J.

Castillo Lara, *Le livre*, cit., pp. 33-34). Sulla medesima linea la Conferenza Episcopale Italiana (cfr. *ivi*, p. 34). A ciò si aggiunga il principio ermeneutico generale del Codice di diritto canonico, quale «magnus nisus transferendi in sermonem canonicum [...] ecclesiologiam [...] conciliarem»; anzi «ad hanc ipsam imaginem (sc. conciliarem) semper Codex est referendus tamquam ad primum exemplum» (Giovanni Paolo II, Cost. Apost. *Sacrae Disciplinae Leges*, 25 gennaio 1983, in «AAS» 75 [1983], pp. II, XI).

79. R. Deeley, *The Mandate*, cit., p. 131. Cfr. pure F.J. Urrutia, *Ecclesiastical*, cit., p. 468. Questa posizione si avvicina a quella di alcuni canonisti statunitensi che, col proposito di evitare un possibile contenzioso con lo Stato che finanzia Istituti scolastici ed accademici cattolici, riducono il mandato ad un provvedimento disciplinare, negandogli ogni valenza dottrinale: «The mandate is simply a recognition that the person is properly engaged in teaching the theological discipline. It is not an empowerment, an appointment or a formal commission. It is disciplinary, not doctrinal» (J.A. Coriden, *The Teaching Office of the Church*, in *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, a cura di J.A. Coriden - Th.J. Green - D.E. Heintschel, Paulist Press, New York 1985, p. 576).

80. Cfr. H. Mussinghoff, *op. cit.*, p. 812, 3.

81. Cfr. *supra* nota 62. Recentemente l'Esortazione Apostolica postsinodale *Pastores Dabo Vobis* (25 marzo 1992) ha affermato, riferendo la *propositio* 30 dei Padri sinodali, che gli insegnanti di Teologia del Seminario «nomine Ecclesiae docent» (26d), «intellectum fidei ultimatum nomine Domini» (26b) aprono e comunicano; esercitano infatti il loro compito «de mandato Ecclesiae» (*ibidem*; cfr. «L'Osservatore Romano», 8 aprile 1992, p. 13). Queste affermazioni sono comprensibili se si considera la pluriformità del concetto di *mandatum* e la sua specifica applicazione all'istituzione ecclesiastica del Seminario.

82. J. Manzanera, *Las universidades*, p. 580. Tra l'altro l'A. cita in nota l'art. 27 § 1 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*.

83. *Ivi*, p. 588.

84. H. Mussinghoff, *loc. cit.*, p. 5.

85. Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi*, Typis Polyglottis Vaticanae, Città del Vaticano 1970 ss., III/III, p. 383; III/IV, p. 279.

86. «Wenn öffentlich etwas als katholische Theologie dargeboten wird, hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, dass das, was als katholische Theologie gelehrt wird, auch wirklich wissenschaftliche Darbietung des katholischen Glaubens ist» (H. Mussinghoff, *loc. cit.*).

87. *Ibidem*.

88. Chiarificatrici sono ancor più le parole della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo*: «... il canone non sembra lasciare dubbi [...] perché afferma esplicitamente che 'solis Episcopis competit munus in nomine Ecclesiae docendi'. Gli altri, sacerdoti compresi, esercitano il *ministerium verbi* in diverse maniere determinate dal diritto ('ad normam iuris') oppure da un *mandatum* che è termine generico e può significare varie cose: [...] nel can. 52 bis § 2 [= 636 § 2] ('approbatio magistrorum religionis catholicae')» («Nuntia» 9/17 [1983], p. 19; cfr. pure *ivi*, pp. 32-33, 40).

89. «Theologus autem, qui non consentit cum Ecclesia, contradicit muneri nomine Ecclesiae docendi, quod libere et conscie suscepit [...] Normae deontologiae [...] tunc corroborantur obligatione, quam theologus sumit, dum officium recipit ac Professionem fidei et Iusurandum fidelitatis emittit». Non mancano autori che contestano formalmente la estensione ai docenti di Teologia del Giuramento di fedeltà: si tratterebbe infatti di una legge innovativa rispetto al Codice che, al canone 833 prevede solo la Professione di fede, promulgata dalla *Congregatio de Doctrina Fidei* che è sprovvista di potestà legislativa (cfr. J.A. Coriden, *The New Oath of Fidelity*, in *Canon Law Society Of*

America, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1989*, Washington 1989, pp. 84-85).

90. In due luoghi (cfr. nn. 22 e 37) la Istruzione parla di «missio canonica vel mandatum docendi»; al n. 38 afferma che il teologo «a qua [Ecclesia] munus suum recepit», e per di più la traduzione ufficiosa dice: «da cui egli riceve la sua missione».

91. «Ad Pastores spectat, vi auctoritatis a Christo ipsis tributae [...] Ad theologos [...], vi proprii charismatis, spectat suas partes conferre ...» (n. 40).

92. È oltremodo interessante che si ponga in questa linea la *Commissio Theologica Internationalis* nelle sue *Theses de Magisterii ecclesiastici et theologiae ad invicem relatione* (6 giugno 1976, in «Gregorianum» 57 [1976], pp. 549-556) e ciò nonostante il concetto di *Theologia* nelle *Theses* recepto comprenda pure l'insegnamento *vi missionis canonicae* (cfr. *thesis* I). Infatti Magistero e Teologia (anche insegnata *vi missionis canonicae*) differiscono per funzioni proprie («Magisterii est auctoritative tueri catholicam integritatem et unitatem fidei et morum»: *thesis* V); per tipo di autorità in forza della quale esercitano il loro compito: per il Magistero si tratta di una potestà di origine sacramentale, mentre per la Teologia si tratta di un'autorità scientifica e pure ecclesiale, quest'ultima proveniente dalla Parola di Dio e, si noti bene, (solo) confermata dalla missione canonica (cfr. *thesis* VI).

93. La verifica dell'idoneità dell'insegnante ha uno spettro di oggetti molto vasto: nell'esame per il *mandatum* si considerano in senso stretto solo la compatibilità con l'insegnamento magisteriale della dottrina insegnata e dello *status* personale del docente.

94. È particolarmente significativo che nell'universo che ha dato origine al concetto di *missio* canonica prevalga di gran lunga il concetto di *nihil obstat* (cfr. *supra* nota 30), soprattutto nell'ambito universitario. È chiaro che i due concetti non coincidono. «In der Nichtbeanstandung des nihil obstat liegt nur die rein negative Erklärung, dass aus Lehre und Lebenswandel des Kandidaten gegen seine Verwendung keine Bedenken bestehen» (H. Flatten, *Missio*, cit., p. 132). Certo l'istituto del *nihil obstat* dà alla Chiesa la possibilità «praktisch das zu erreichen, was sie mit dem Institut der *missio canonica* bezweckt» (*ivi*, p. 138). Se questo è vero non si comprende bene la presenza della *missio canonica*. Questa infatti «besagt mehr. Bei ihr handelt es sich um eine positive Beauftragung [...] Neben dem positiven Charakter eignet der *missio canonica* ein zweites entscheidendes Merkmal: die Beauftragung zu amtlicher Lehrverkündigung» (*ivi*, p. 133).

Ora, poiché entrambi questi atti (*nihil obstat* e *missio canonica*) «können sie in einem Akt zusammenfallen» (R. Lettmann, *Das bischöfliches*, cit., p. 281); poiché i Concordati tacciono generalmente sulla *missio canonica*; poiché il concetto di *missio canonica* è nato e si è formato precisamente nel contesto concordatario; appare così una arbitraria costruzione quella che afferma che «in der oberhirtlichen Zustimmung zu der seitens des Staates zu vollziehenden Ernennung liegt die kirchliche Sendung» (E. Eichmann - K. Mörsdorf, *Lehrbuch des Kirchenrechts* I, München-Paderborn-Wien 1964<sup>11</sup>, p. 287). Se questo, tra l'altro non fosse vero, non si comprende come mai al *nihil obstat* vescovile non segua un altro atto vescovile di *missio*.

95. «The first formal demand to the modern state that those who taught Catholic theology [...] must have from the bishop not the historic licentia docendi but what the bishops called a *missio canonica*» si ebbe nell'Assemblea di Würzburg del 1848 (J.P. Boyle, *Church Teaching*, cit., p. 166).

96. Cfr. C.J. Errazuriz, *Il munus*, cit., pp. 223-239.

97. Su una linea diversa il can. 644 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali secondo cui il mandato può essere revocato *praesertim* se mancano idoneità scientifica e pedagogica, proibita e integrità di dottrina. Il testo è in parte giustificabile sia perché riguarda esclusivamente le Università Cattoliche sia perché introdotto senza alcuna di-

scussione alla vigilia della promulgazione del Codice (cfr. «Nuntia» 16/31 [1990], p. 41).

98. Gli elementi di questo procedimento il Codice li enumera nel caso della *approbatio* o *licentia* di pubblicare un libro: can. 830 § 1.3 (opera dei censori che devono dare all'Ordinario per iscritto il proprio parere); can. 830 § 2 (imparzialità di giudizio dei censori: «omni personarum acceptione seposita»); can. 830 § 3 (necessità di motivare la negazione della *licentia*).

99. Cfr. ad esempio i canoni 37, 50, 57, ed in genere i canoni dal 35 al 58.

100. Cfr. cann. 1732-1739. Benché sia verosimile che il caso più frequente sia dato da un fedele che ricorre contro la negazione (ingiusta) di un mandato richiesto (da sé o da altri), non si può escludere il caso in cui vi siano altri interessati sia alla concessione sia alla negazione di un mandato, per quanto concerne e l'attivazione del procedimento e la proposizione del ricorso.

101. È necessario distinguere accuratamente due profili diversi della questione. Il primo riguarda l'*esame della dottrina e/o dell'insegnamento*. La Conferenza Episcopale Tedesca, ad esempio, ha varato un *Lehrbeanstandungsverfahren* (21 settembre 1972), avente ad oggetto «[die] Feststellung, ob Lehren eines katholischen Autors der kirchlichen Glaubenslehre widerstreiten und sie verfälschen» (§ 1a). Il procedimento non ha valore sospensivo ed esamina «solo pubblicazioni scritte dell'autore o da lui riconosciute» (§ 2). Tale procedimento si completa presso la *Congregatio de Doctrina Fidei* che, a sua volta procede secondo la propria *Ratio Agendi* (cfr. «AAS» 63 [1971], pp. 234-236). Nel caso in cui l'esame della dottrina conduca a verificarne l'incompatibilità con la *Glaubenslehre*, la competente autorità ecclesiastica sarà tenuta a ritirare il mandato (cfr. H. Mussinghoff, *loc. cit.*, p. 812, 8-9). Il secondo riguarda direttamente il mandato. Il procedimento di cui sopra infatti non ha come proprio oggetto né la negazione né il ritiro né la concessione del *mandatum*. Benché in alcuni casi il procedimento di cui sopra sia preclusivo del procedimento circa il mandato, quest'ultimo ha profili propri (sia formali sia materiali) che devono essere tutelati. Non potrebbe spiegarsi diversamente la «proceduralizzazione» esistente a livello concordatario ed universitario (cfr. Statuti ecc.).

102. Cfr. cann. 218 e 386 § 2.